

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 45 DEL 25-03-20

OGGETTO:

ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 - RICOGNIZIONE ECCEDEXENZE.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

=====

MARINELLI RENZO	SINDACO	P
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Preso atto che le facoltà riconosciute alle P.A. in materia di assunzioni di personale sono regolate da un insieme di norme sia prescrittive che di indirizzo generale, oggetto negli ultimi anni di modifiche in senso restrittivo, rafforzando gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed introducendo sempre maggiori vincoli in materia di assunzioni negli enti locali;

Richiamati i principali riferimenti normativi vigenti in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale per gli Enti Locali:

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che stabilisce che, ai fini della funzionalità e *di ottimizzazione delle risorse, gli Enti Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, mentre l'art. 89 comma 5 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;*
- l'art. 1 comma 47 e comma 102 della legge 311/2004 per il quale le Amministrazioni Pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento delle spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";*
- Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita: *"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. omissis;*

- l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle eccedenze di personale il quale ai commi da 1 a 4 dispone che . *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. Omissis;*
- Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato da ultimo dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita: "*omissis. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*"
- Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:
 - “1. *Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*
 2. *Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*
 3. *Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo*

alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
 - le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "*(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*";

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*).

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."*

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,

le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (

...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto il comma 234, art. 1 della L. 208 del 28.12.2015 che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente e”*.

Richiamato l'articolo 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”*;

Richiamato l'articolo 3, comma 5-sexies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 inserito dalla legge di conversione n.26 del 28.03.2019 che recita *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”*.

Considerato che alla data odierna, nelle more della mancata emanazione dei decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione di attuazione dell'articolo 33 del DL 34/2019, le capacità assunzionali per gli anni 2020/2022 sono determinate nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, oltre alla possibilità di utilizzare le facoltà assunzionali

generatesi dalle cessazioni dal servizio nell'anno in corso, a cui si aggiungono le quote delle capacità assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 27.02.2019 con la quale è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12.06.2019, con la quale è stato modificato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021 e rideterminata la capacità assunzionale per il triennio 2019-2021, ai sensi del *comma 5-sexies*, dell' art. 3, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, comma inserito dalla legge di conversione n. 26 del 28.03.2019;

Preso atto:

- che nell'anno 2019 non si è effettuata nessuna assunzione di quelle previste nel piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2019/2021;
- in data 04.06.2019 è avvenuta la cessazione dal servizio, per collocamento a riposo, di un istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno e indeterminato, categoria D6, costo annuo complessivo di € 44.020,22;

Dato atto pertanto, che **la capacità assunzionale per il triennio 2020-2022** è la stessa del triennio precedente:

- *residui 2018 non utilizzati (di n. 2 cessazioni avvenute nel 2017) per nuove assunzioni € 4.100,53*
- *anno 2019 (100% di n. 2 cessazione avvenute nel 2018: D3 € 40.129,89 e C2 € 32.858,64) € 72.988,53*
- *anno 2020 (100% di n.1 cessazione avvenuta il 04.06.2019) € 44.020,22*
- *anno 2021 (100% di n.1 cessazione che avverrà fine 2020 o inizio 2021) € 31.269,84.*

Totale capacità assunzionali triennio 2020/2022 € 152.379,12.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 con il quale sono stati determinati i nuovi rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica validi per il triennio 2017/2019 (il rapporto dipendenti /popolazione per enti di fascia compresa tra 3000 e 4999 abitanti è pari ad 1/150);

Dato atto che al 31 dicembre 2019 il rapporto dipendenti-popolazione del comune di Castelraimondo è di 1/154,03 (con 29 dipendenti in servizio, comprese le 5 unità a tempo determinato dell'Ufficio Sisma finanziate dalla Regione, e n. abitanti di 4.467) è inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione individuato con decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017;

Preso atto che il comune di Castelraimondo nell'esercizio 2019, ha rilevato una spesa di personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio;

Considerato che:

- questo Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. nr. 113/2016 il Comune ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28 marzo 2019;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il Comune ha approvato il conto consuntivo 2018 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 13 maggio 2019;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il Comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;
- l'ente ha rispettato nell'anno 2018 i vincoli del pareggio di bilancio e la relativa attestazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 marzo 2019;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 63 in data 26 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;
- ha rispettato nel 2019 i vincoli di finanza pubblica ovvero il pareggio generale di bilancio e gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 deve rispettare il principio stabilito dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, ovvero la spesa di personale non può essere superiore a quella media del triennio 2011/2013, limite che per il Comune di Castelraimondo è così quantificato:

	Media 2011/2013
Spese macroaggregato 101	1.035.232,23
Spese macroaggregato 103	5.513,13
Irap macroaggregato 102	55.715,19
Altre spese personale per elezioni e censimenti Istat	15.028,18
TOTALE SPESE DEL PERSONALE	1.111.488,73

-(COMPONENTI ESCLUSE)	-150.929,05
(=) COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA	960.559,68

Considerato che il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è di € 4.000,00 pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, spesa non prevista per il triennio 2020/2022;

Atteso che la programmazione triennale del fabbisogno deve rispondere alla esigenze di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa, al fine di assicurare un ottimale livello qualitativo dei servizi erogati mantenendo, al contempo, la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di personale;

Ritenuto pertanto adottare il seguente piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022:

anno 2020:

- n. 1 istruttore direttivo servizi sociali categoria D1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 17.483,50;
- n. 1 istruttore direttivo polizia municipale, categoria D1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 18.649,13;
- n. 2 operai, categoria B3, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 30.625,78;

anno 2021:

- n. 2 istruttori polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 34.539,66;
- n. 1 operaio, categoria B3, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 15.312,89;
- n. 1 istruttore direttivo servizio ragioneria-tributi categoria D1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 17.483,50;

anno 2022:

- n. 1 istruttore polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo di € 17.269,83.

Totale costo assunzioni del programma di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 € 151.364,31.

Preso atto che il piano occupazionale previsto rispetta il principio stabilito dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, ovvero che la spesa di personale non è superiore a quella media del triennio 2011/2013:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	1.296.952,11	1.216.366,47	1.157.456,02
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	80.103,71	75.660,33	71.807,53
Altre spese personale per elezioni e censimenti Istat	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE SPESE DEL PERSONALE</u>	1.377.055,82	1.292.026,80	1.229.263,55
-(COMPONENTI ESCLUSE)	-439.658,97	-331.908,39	-294.271,65
<u>(=) COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA</u>	<u>937.396,85</u>	<u>960.118,41</u>	<u>934.991,90</u>

Dato atto che la ricognizione annuale di eccedenze di personale, realizzata attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili dei servizi, ha dato esito negativo;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 147/bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000 sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile;

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale ed effettuando l'adozione di scelte organizzative compatibili che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

PROPONE

1. Di approvare il seguente piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2020/2022, dando atto che il nuovo piano occupazionale prevede complessivamente n. 9 posti da ricoprire, e che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018:

anno 2020:

- n. 1 istruttore direttivo servizi sociali categoria D1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo €. 17.483,50;
- n. 1 istruttore direttivo polizia municipale, categoria D1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo €. 18.649,13;

- n. 2 operai, categoria B3, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 30.625,78;

anno 2021:

- n. 2 istruttori polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 34.539,66;

- n. 1 operaio, categoria B3, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 15.312,89;

- n. 1 istruttore direttivo servizio ragioneria-tributi categoria D1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 17.483,50;

anno 2022:

- n. 1 istruttore polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo di € 17.269,83.

2. Di dare atto che la dotazione organica del Comune di Castelraimondo, intesa come spesa potenziale massima, non supera il tetto massimo della spesa di personale ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 557;

3. Di dare atto che le assunzioni programmate per l'anno 2021 e 2022 saranno effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

4. Di dare atto che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

5. Di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

6. Di richiedere all'organo di revisione il parere in merito all'attuazione della presente programmazione.

7. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, a fronte di eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento o di nuove esigenze assunzionali da parte dell'ente.

8. Di dare atto altresì che la presente programmazione costituisce allegato al DUP (documento unico di programmazione) 2020/2022.
9. Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ai sensi dell'ex art. 7 CCNL 1-4-1999.
10. Di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E S P R I M E**

sotto la propria responsabilità:

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 20 febbraio 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dr.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/00 sulla citata proposta:
- dal Responsabile del servizio per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dell'Ente;
All'unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti per alcùzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di approvare il seguente piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2020/2022, dando atto che il nuovo piano occupazionale prevede complessivamente n. 9 posti da ricoprire, e che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018:

anno 2020:

- n. 1 istruttore direttivo servizi sociali categoria D1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo €. 17.483,50;
- n. 1 istruttore direttivo polizia municipale, categoria D1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo €. 18.649,13;

- n. 2 operai, categoria B3, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 30.625,78;

anno 2021:

- n. 2 istruttori polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 34.539,66;

- n. 1 operaio, categoria B3, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 15.312,89;

- n. 1 istruttore direttivo servizio ragioneria-tributi categoria D1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo € 17.483,50;

anno 2022:

- n. 1 istruttore polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato part-time al 50%, costo annuo complessivo di € 17.269,83.

2. Di dare atto che la dotazione organica del Comune di Castelraimondo, intesa come spesa potenziale massima, non supera il tetto massimo della spesa di personale ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 557;

3. Di dare atto che le assunzioni programmate per l'anno 2021 e 2022 saranno effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

4. Di dare atto che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

5. Di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

6. Di richiedere all'organo di revisione il parere in merito all'attuazione della presente programmazione.

7. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, a fronte di eventuali variazioni del quadro normativo di riferimento o di nuove esigenze assunzionali da parte dell'ente.

8. Di dare atto altresì che la presente programmazione costituisce allegato al DUP (documento unico di programmazione) 2020/2022.
9. Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ai sensi dell'ex art. 7 CCNL 1-4-1999.
10. Di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to MARINELLI RENZO F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.
Li, 10-04-20

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 10-04-20 Prot. N. Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- in data perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
- in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

- () art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
- () art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li, Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data perché confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 10-04-20 al 25-04-20 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li, Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO